

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, Dott. Mario Fucito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa recante r.g. OMISSIS/2013 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione all'udienza del 02.02.2017, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

TRA

SOCIETÀ SRL

- ATTORE

E

BANCA SPA

- convenuta

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni: come all'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Giudice rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem*, art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “*concisamente*” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “*rilevanti ai fini della decisione*” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “*omesse*” (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

-. richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta;

-. osserva

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Mario Fucito n. 1326 del 18 settembre 2017

La domanda attorea deve essere rigettata per difetto di allegazione dei fatti costitutivi.

Si deve richiamare la domanda attorea là dove concludeva in citazione per:

- accertare e dichiarare le nullità contrattuali che attingevano i rapporti dedotti, per interessi ultralegali, anatocismo;
- accertare la difformità tra il tasso contrattuale e quello applicato;
- accertare per l'effetto il dare-avere;
- accertare e determinare il tasso usura sfiorato;
- in via del tutto subordinata accertare l'anatocismo illecito applicato, l'abuso di posizione della banca e il connesso risarcimento del danno.

La banca si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attorea, per inammissibilità della stessa, in ragione della pendenza del contratto, per prescrizione del diritto essendo i rapporti del 1997, per difetto di allegazione in ragione dello scarsissimo apporto documentale prodotto dall'attore a sostegno delle proprie domande.

Brevemente si rammenta che la pendenza del conto corrente non preclude la rilevazione di nullità, per la loro rilevanza e per la necessità di espungere dall'ordinamento giuridico disposizioni pattizie violative di norme imperative tempestivamente, con immediato interesse alla pronuncia giurisdizionale ex art. 100 c.p.c., per cui la domanda è sempre procedibile per l'accertamento delle nullità e per le conseguenze connesse di calcolo degli effetti relativi all'indebito ex art. 2033 c.c..

Ed invero, la peculiarità del rapporto di conto corrente bancario, ove questo rapporto esista tra le parti, fa sì che la pendenza del contratto ed il suo svolgimento al momento della domanda, precludendo la condanna al pagamento del saldo, che sarebbe non giustificata in assenza di una domanda di risoluzione contrattuale, determini l'esistenza di un saldo, per effetto del ricalcolo delle partite dare-avere, immediatamente disponibile sul conto corrente, a favore di una parte o dell'altra.

Per cui entro questa premessa la domanda è procedibile.

Nel merito il g.u. rilevava talune nullità in merito ai rapporti dedotti, come da ordinanza del 01.07.2014, con riferimento ai contratti del 1997 prodotti in atti e pertanto, tenendo conto anche dell'eccezione di prescrizione della convenuta dava quesito al c.t.u. perché rielaborasse i rapporti tenendo conto degli effetti delle nullità individuate e della prescrizione eccepita, senza trascurare lo scarsissimo materiale documentale, gli estratti conto, prodotti in atti, su cui il consulente doveva rendere il proprio elaborato.

Anche in questo caso lo scrivente osserva che **la mancanza di taluni estratti conto non incide sul merito della domanda perché là dove si tratti di individuare le rimesse ripetibili il correntista potrà godere della ripetizione solo delle rimesse per il cui versamento ha dato effettiva prova con il deposito degli estratti conto recanti le rispettive annotazioni a favore del cliente**, mentre nulla potrà chiedere per i periodi non sostenuti dagli estratti conto.

Allo stesso modo la banca potrà opporsi presentando gli estratti conto in proprio possesso là dove recassero elementi a proprio favore.

Ma nel caso di specie, dalla relazione peritale, come opportunamente evidenziato dalla convenuta in conclusionale, si comprende che **la scarsità degli estratti conto**, in abbinamento alla domanda

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Mario Fucito n. 1326 del 18 settembre 2017

specifica del correntista di ricalcolo del dare-avere e non all'individuazione di rimesse ripetibili, **hanno fatto sì che il risultato fosse considerato dal medesimo consulente, pure scrupolosamente attentososi al quesito reso, non attendibile.**

Ne consegue anche che la domanda attorea, come prospettata, di ricalcolo delle partite dare-avere, avrebbe avuto bisogno, secondo la perizia tecnica di maggiori estratti conto per poter addivenire a risultati affidabili che nel caso di specie non sono stati raggiunti per il mancato assolvimento del connesso onere probatorio gravante in capo al correntista.

Ne consegue il rigetto della domanda per difetto di allegazione, con le spese connesse per il soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta azione

- 1).rigetta la domanda;
- 2) condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa che qui si liquidano in favore della convenuta in euro 2.800,00 oltre accessori.

Così deciso in Nocera Inferiore, in data 30/05/2017.

**Il Giudice
(dott. Mario Fucito)**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*